

R. REP. n° 35/P/2022

N. 9/2022 RG Liquidazione del Patrimonio



TRIBUNALE DI CUNEO

Il Giudice

Letto il ricorso di

MARCO NAPPI n. Roma 13.5.1966 cf NPPMRC66E13H501O, difeso e rappresentato da avv Simona Pometto e Fabrizio Giusti del foro di Genova

Per la liquidazione di tutti i suoi beni

Letta la relazione di attestazione dell'OCC dr Bono

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi degli artt. 14 ter, comma 2, e 9, comma 1, l. n. 3/2012;
- che il ricorrente è debitore non fallibile e quindi non risulta assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della l. n. 3/2012 e risulta trovarsi in situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), l. cit.;
- che la domanda di liquidazione dei beni risulta corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, nonché dall'inventario, dalla documentazione e dalla relazione particolareggiata del professionista incaricato, previsti dall'art. 14 ter, comma 3, l. cit. il quale ha peraltro evidenziato aspetti critici in ordine al valore dell'autovettura VW messa a disposizione (che – ha riferito l'OCC- non è stato possibile visionare de visu,) nonché in ordine alla liquidabilità del bene immobile in Frabosa, fr Miroglio, di cui il Nappi è proprietario, per le sue caratteristiche (privo di allacciamento elettrico nonché ubicato in zona non “appetibile”) nonché in ordine agli esborsi sostenuti dal Nappi per la figlia Benedetta non economicamente autosufficiente e dei quali si tratterà infra;
- che, anche all'esito delle indagini svolte dall'O.C.C., non sono emersi atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 14 ter l. cit. ed appare ammissibile;
- che, in mancanza di una fase di omologazione nel procedimento liquidatorio in oggetto, il riferimento al “provvedimento di omologazione” contenuto nell'art. 14 quinquies, comma 2, lett. b), appare un evidente errore del legislatore e deve intendersi riferito, piuttosto, al decreto di chiusura della procedura di liquidazione di cui all'art. 14 nonies, comma 5, l. 3/2012;

Ritenuto ,quanto ai rilievi svolti dall'OCC e sinteticamente sopra ricordati, che le valutazioni degli stessi operano su diversi piani: invero gli esborsi indicati dal Nappi in favore della figlia Benedetta per “rateo auto” devono essere considerati in relazione alla quantificazione della misura del mantenimento del debitore e della sua famiglia che spetta al giudice effettuare; la questione dei



valori di realizzo dei beni offerti in liquidazione risente invece della qualificazione stessa della procedura di liquidazione del patrimonio;

Ritenuto pertanto, quanto al contributo (indicato in euro 270,00 al mese) per rateo auto in favore della figlia Benedetta, che dall'esame dei verbali e delle decisioni assunte in sede di separazione consensuale dal coniuge , tale esborso non può essere computato tra le spese che il Nappi deve sostenere per la figlia Benedetta in quanto al punto 11 del p,v, di separazione omologato è previsto che Nappi deve reperire per la moglie un'auto da lasciarle in uso, mentre nulla è detto per veicoli in favore della figlia, che può contare unicamente sul contributo di mantenimento di euro 200,00 al mese aggiornato; orbene se rientra certamente nella disponibilità del Nappi decidere se chiedere o meno, a seguito delle sue mutate, in peggio , condizioni economiche, la modifica delle condizioni di separazione, è pur vero che nella procedura in esame l'ufficio ben può rideterminare gli importi esposti per il mantenimento familiare quando non adeguati ;

Ritenuto quanto alle osservazioni in ordine ai cespiti per i quali non è stato fornito una indicazione di valore (l'autoveicolo VW immatricolata nel 2014) e non appare agevole la liquidazione o addirittura dubbia la liquidabilità (immobile in Frabosa fr Miroglio), che la liquidazione del patrimonio prescinde da proposte o programma liquidatorio indicato dal sovraindebitato: la legge n. 3/2012 prevede infatti che il debitore può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni (art 14 ter c. 1) e non fa cenno di proposte o programmi; proprio la universalità dei beni inclusi nel perimetro della procedura priva di senso parlare di "proposta" e consente di affermare che il debitore non è nemmeno tenuto a indicare valori di realizzo e ipotesi di riparto che saranno quelli che in concreto il mercato riterrà di offrire; giova a tal proposito evidenziare che la giurisprudenza, che nelle prime interpretazioni, negava l'ammissibilità della liquidazione del patrimonio quando non vi fossero beni attualmente presenti nel patrimonio del debitore, si è evoluta, grazie alla più liberale interpretazione del Tribunale di Milano – sez II civile del 16 novembre 2017 ne Il caso.it nel senso che non può ritenersi inammissibile la domanda di liquidazione avanzata dal debitore sovraindebitato privo di beni mobili e immobili, ove lo stesso sia titolare di un reddito da lavoro da utilizzare anche solo per un soddisfo parziale dei creditori, almeno ogni qualvolta il maturare di redditi di lavoro risulti ragionevolmente certo (analoga posizione ha assunto Tribunale Bologna 4.8.20 ne Il Caso) ;

Considerato pertanto che la procedura è molto simile al fallimento ed è infatti strutturata e disciplinata dalla L 3/2012 come una procedura fallimentare semplificata, con la nomina di un liquidatore, la previsione di formazione di uno stato passivo anche se con semplificazione del contraddittorio, la fase di esecuzione della liquidazione del patrimonio con ripartizione del ricavato e il divieto di azioni esecutive individuali (cfr Tribunale Busto Arsizio 24.1.2021 inedita,)

Ritenuto pertanto che la mancata indicazione di valore dell'autovettura messa nella disponibilità della procedura e le condizioni dell'immobile anch'esso messo nella disponibilità della procedura non sono ostative alla ammissibilità della stessa e che il liquidatore nominando potrà quanto alla vettura considerare i valori di mercato delle pubblicazioni di settore (tipo Eurotax) in relazione ai km percorsi mentre per l'immobile la sua "invendibilità" dovrà essere valutata in corso di procedura al pari di quanto avviene nella procedura fallimentare

P.Q.M.



visto l'art. 14 quinquies, l. 27.01.2012, n. 3, e succ. mod.

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di Marco Nappi, nato a Roma 13.5.1966 ai sensi dell'art. 14 ter e ss. l. n. 3/2012;

Nomina

Liquidatore la dr.ssa Donatella BONO con studio in Cune con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14 sexies e ss. l. cit.;

Dispone

che, sino al momento in cui il decreto di chiusura della procedura ex art. 14 nonies, comma 5, l. n. 3/2012, diverrà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto; e che deve intendersi priva di effetti la procura a vendere conferita dal Nappi a Allegra Eleonora in relazione all'immobile in Miroglio, frazione di Frabosa Sottana

- dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

- dato atto che, ai sensi dell'art. 14 undecies l. n. 3/2012, i beni e i crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;

- dato atto che i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 14 duodecies, comma 1, l. n. 3/2012;

dato atto che, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, l. cit., non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

Fissa

ex art. 14 ter, comma 6, lett. b), l. cit., il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1750,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

Ordina

All'istante di rilasciare libero da persone e cose l'immobile di sua proprietà sito in Frabosa Sottana fr Miroglio oggetto di liquidazione, nonché di mettere a disposizione del liquidatore il veicolo VWV tg. ES331AV entro il 31.12.22,

Dispone

che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano annotati nel Registro delle Imprese e pubblicati sul sito internet del Tribunale di Cuneo;

Ordina

la trascrizione del presente decreto presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A.;

Manda



la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento alla ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 08/12/2022

Il Giudice
dr. Natalia Fiorello

COMUNICATO TELEMATICAMENTE
IN DATA 12 DIC. 2022
AVV. POMETTO SIMONA
AVV. GIUSTI FABIANO
DISSA BONO DONATELLA

IL CANCELLIERE
Stefano Basso

